



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione del Dirigente	
N. 15/ 40	di data 11/02/21

Oggetto: L.P. 13/2007. PROROGA ACCORDI PER FINANZIAMENTO A BILANCIO SU BASE ANNUA DI ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DI LIVELLO LOCALE. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ANNO 2021 (EURO 3.229.486,93 ONERI INCLUSI).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che:

- il Comune di Trento eroga servizi socio-assistenziali di livello locale in base alla disciplina prevista dalla Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento);
- tali funzioni sono esercitate in regime di titolarità e, come previsto dall'art. 8 della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), in forma associata con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme che, nel loro insieme, formano il Territorio Val d'Adige, secondo quanto disposto dalla convenzione 27.09.2011 n. 23422 racc.;
- il protocollo operativo n. 23587 racc. di data 19/01/2012 in materia di assistenza e beneficenza pubblica previsto dall'art. 5, comma 1, lettera b) della succitata Convenzione, ha attribuito la competenza gestionale delle funzioni e dei servizi oggetto del protocollo al Comune di Trento ed in particolare al Servizio Attività Sociali;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1863 di data 21.10.2016 avente per oggetto: "Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Primo stralcio del programma sociale provinciale 2016-2018 e finanziamento delle attività socio assistenziali di livello locale", è stato confermato che tra le suddette attività rientrano anche i servizi socio-assistenziali previsti dalla L.P. 14/91, attuati da associazioni, fondazioni, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato o altre istituzioni private, già finanziate a bilancio dal Comune di Trento che, ai sensi della L.p. 08.11.1993 n. 33, è subentrato alla Provincia Autonoma di Trento o comunque è stato delegato dalla stessa al finanziamento con apposite direttive;
- i meccanismi di finanziamento in atto con i succitati enti sono stati reiterati nel tempo, come previsto dall'art. 53, comma 5 della citata L.p. 13/2007, in attesa dell'approvazione del Regolamento di esecuzione della L.p. 13/2007, fino alla data individuata dal Regolamento medesimo;

preso atto che:

- ai sensi del comma 5 dell'art. 22 della L.p. 13/2007, l'autorizzazione e l'accreditamento costituiscono i presupposti essenziali per la gestione dei servizi socio-assistenziali rispettivamente sul libero mercato e per conto dell'amministrazione pubblica;

pagina 1/7

- con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, così come modificato con D.P.P. 19 ottobre 2018, n. 22-97/Leg., è stato emanato il "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale". La disciplina dettata dal regolamento è divenuta efficace dal 1° luglio 2018;
- con l'entrata in vigore del Regolamento sono state abrogate le disposizioni delle precedenti norme di settore, ad esclusione del sesto comma dell'art. 7 della L.p. 35/1983 e del comma 5 bis dell'art. 38 della L.p. 14/1991 che regolano i rapporti con i soggetti convenzionati, disponendo che gli stessi continuino a svolgere le attività sulla base delle convenzioni in essere, fino alla conclusione della nuova procedura di affidamento, e comunque non oltre il 30.06.2021;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 233 di data 14.11.2018 con la quale, a seguito delle prime indicazioni fornite dal Servizio Politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento con nota di data 05.11.2018, viene preso atto di quanto sopra delineato con l'entrata in vigore del succitato Regolamento di esecuzione della L.p. 13/2007, nonché della necessità di garantire l'imprescindibile interesse pubblico della continuità delle prestazioni socio-assistenziali attualmente erogate sul Territorio Val d'Adige nel periodo intercorrente tra l'avvio delle nuove procedure di affidamento/modalità di finanziamento dei servizi in questione e la loro conclusione, disponendo quindi di:

- regolare la prosecuzione in via temporanea dei rapporti giuridici in scadenza al 31/12/2018 non disciplinati da convenzioni, attualmente in essere con i vari soggetti affidatari dei servizi finanziati a bilancio su base annua, stipulando con gli enti una "convenzione ponte" ai sensi dell'art. 53, comma 7 della L.p. 13/2007, da intendersi quale accordo amministrativo di valore negoziale, collocabile normativamente tra gli accordi previsti dall'art. 28 della L.p. 23/1992 e dall'art. 11 della L. 241/1990, con decorrenza 01.01.2019 e durata massima fino al 30.06.2021, che riproduca i contenuti degli atti attualmente utilizzati per disciplinare i finanziamenti assegnati su base annua, nonché l'entità degli stessi. Nell'accordo deve essere inserita la previsione risolutiva, in corso di durata, in corrispondenza della conclusione delle nuove procedure di affidamento dei servizi;
- confermare in capo al Dirigente del Servizio Attività Sociali l'attribuzione dell'attività gestionale e della competenza in ordine all'adozione dei provvedimenti di concessione dei finanziamenti di cui in parola, nonché la stipula, con i soggetti interessati, del relativo accordo amministrativo, dando atto che l'esecuzione delle attività finanziate avviene a partire dal 01.01.2019, eventualmente nelle more della stipula dell'accordo medesimo;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 di data 30/11/2018 con la quale sono state approvate le "Linee guida sul regime transitorio dei rapporti in essere al 1° luglio 2018 tra gli enti locali competenti ed i soggetti privati gestori dei servizi socio-assistenziali", che confermano quanto anticipato dal Servizio Politiche sociali con la succitata nota di data 05.11.2018 e, nello specifico per quanto riguarda i rapporti giuridici non oggetto di proroga *ex lege*, l'indicazione di adottare entro il termine di scadenza dei rapporti in essere (31/12/2018) il provvedimento che autorizza la stipula delle convenzioni con gli enti che alla data del 1° luglio 2018, in quanto gestori di attività socio-assistenziali finanziate dall'ente pubblico, sono considerati accreditati *ex lege* fino al 30 giugno 2021 nel rispetto delle previsioni del Regolamento di esecuzione della L.p. 13/2007;

preso atto che con propria determinazione dirigenziale n. 15/449 di data 20/12/2018 è stato quindi, tra l'altro, approvato lo schema degli accordi (convenzioni ponte) per il finanziamento su base annua delle attività socio-assistenziali di livello locale gestite dai soggetti del Terzo Settore finanziati a bilancio su base annua (L.p. 13/2007), con rapporti giuridici in scadenza al 31/12/2018, successivamente conclusi mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 42, comma 4. del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

rilevato al riguardo che la gestione delle attività derivanti dall'entrata in vigore del Regolamento di attuazione della L.p. 13/2007 è stata prevista nei documenti di programmazione

del Comune di Trento, così come la ricognizione dei servizi socio-assistenziali di livello locale erogati sul Territorio Val d'Adige, tra cui quelli disciplinati dai succitati accordi;

viste inoltre:

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1092 di data 19 luglio 2019, avente ad oggetto "D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg - Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale. Costituzione del Registro dei soggetti accreditati di cui all'art. 10 del Regolamento e dell'Elenco dei soggetti autorizzati previsto dall'art.4, c. 4, del medesimo D.P.P. n. 3 - 78/Leg", che definisce l'architettura sistemica, l'impianto ed i contenuti del Registro dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali;
- le determinazioni del Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Provincia autonoma di Trento n. 244, di data 05.08.2019 e n. 276, di data 23 agosto 2019 e s.m. riferite alla ricognizione dello stato di consistenza del Registro dei soggetti accreditati, in esito all'istruttoria svolta dalla Provincia, in collaborazione con gli enti locali e con gli enti del Terzo settore interessati, con le quali viene disposta la pubblicazione sul sito istituzionale della P.A.T. dedicato alle Politiche sociali dell'elenco dei soggetti autorizzati e accreditati transitoriamente ai sensi di tali provvedimenti;

atteso che gli enti di cui all'Allegato n. 1, finanziati con le modalità descritte, risultano accreditati temporaneamente;

richiamata la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

preso atto che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

atteso che con le delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo al 30 aprile 2021;

preso atto che il comma 1 dell'art. 27 della L.p. 13 maggio 2020, n. 3, così come modificato dall'art. 58 della L.p. 6 agosto 2020, n. 6, prevede che "in ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di svolgimento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e per la prima infanzia già affidati o finanziati secondo la normativa vigente di questa legge, ancorché scaduti alla medesima data, gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo, fino al 31 dicembre 2021 dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comunque denominati.";

dato inoltre atto che la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1950 di data 27 novembre 2020 ha, tra l'altro, autorizzato gli enti locali (Comunità/Territorio Val d'Adige) alla stipula di atti aggiuntivi alle attuali convenzioni ponte, prorogabili ai sensi del succitato art. 27 della L.p. 3/2020 fino al 31 dicembre 2021;

valutata al riguardo l'opportunità di disporre la proroga degli accordi-ponte in essere con gli enti finanziati a bilancio, in scadenza al 30/06/2021, fino al 31/12/2021, considerato che sono ancora in corso di approfondimento e di studio, anche in ragione della particolare situazione pandemica in atto, le procedure per il finanziamento/affidamento dei servizi socio-assistenziali in parola, tenuto altresì conto della ridefinizione delle modalità di svolgimento dei servizi, sulla base delle nuove priorità d'intervento, nonché delle tempistiche necessarie per la conclusione delle procedure medesime;

constatato che gli Enti beneficiari dei finanziamenti di cui ai succitati accordi-ponte

hanno presentato entro la data fissata dal Comune (08/11/2020) la documentazione prevista per il finanziamento dell'attività dell'anno 2021, dando avvio al relativo procedimento amministrativo da concludersi con il relativo provvedimento di concessione;

vista la programmazione progettuale delle attività socio-assistenziali che i succitati enti hanno elaborato con riferimento all'esercizio 2021 e preso atto degli obiettivi e dei contenuti delle azioni da effettuare, anche in relazione alle priorità di intervento individuate nel Piano sociale del Territorio Val d'Adige;

esaminati i preventivi di spesa redatti dagli enti per l'attuazione delle attività programmate nell'anno 2021 che, nella generalità dei casi, evidenziano un disavanzo di gestione presunto superiore ai finanziamenti concessi nel 2020, eventualmente da finanziare a pareggio di bilancio;

dato atto che il fabbisogno di ulteriori risorse economiche rispetto a quelle erogate nel 2020, quantificato a bilancio dalla maggior parte degli enti, deriva dall'incremento di costi previsti per rinnovi contrattuali (es. spese per il personale, locazioni, ecc.), altri adempimenti di legge (tributari, fiscali), dallo sviluppo di progettualità in fase di sperimentazione/implementazione anche concordate con il Comune, oppure da situazione di deficit consolidato;

rilevato al riguardo che, il preventivo per l'attività del servizio "Punto famiglie – ascolto e promozione" gestito dall'Associazione "A.M.A.", auto mutuo aiuto OdV, è stato altresì calcolato prevedendo la prosecuzione per il periodo gennaio-giugno 2021 – su indicazione del Comune - dell'attività di sportello accompagnamento pratiche amministrative bonus famiglia e alimentare, positivamente sperimentata a partire dal mese di novembre 2020, anche;

viste al riguardo:

- la deliberazione della Giunta provinciale 29.07.2019 n. 1116, recante "Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale per il triennio 2019-2021.", con la quale sono state definite le specifiche attività socio-assistenziali da collocare nelle macro-aree dei livelli essenziali transitori ed individuato l'ammontare delle risorse per il triennio 2019-2021 da destinare alle Comunità, al Territorio Val d'Adige e al Comun General de Fascia per l'esercizio delle attività socio-assistenziali di propria competenza;
- la deliberazione della Giunta provinciale 27.11.2020 n. 1951, recante "Riparto delle risorse aggiuntive per gli anni 2020 e 2021 per le attività socio-assistenziali di livello locale;

atteso che la Giunta provinciale, con la succitata deliberazione n. 1950 di data 27 novembre 2020 ha altresì individuato i criteri per il riconoscimento agli organismi del terzo settore che operano in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario dei maggiori oneri conseguenti al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali e la definizione delle modalità di erogazione delle risorse per far fronte a tali oneri contrattuali, approvando il relativo riparto delle risorse integrative al budget delle funzioni socio assistenziali per gli anni 2020 e 2021 da assegnare alle Comunità/Territorio Val d'Adige;

ritenuto congruo, tenuto conto dell'ammontare delle risorse complessivamente stanziata dalla Provincia con le succitate deliberazioni n. 1116/2019 e 1950/2020 a favore del Territorio Val d'Adige, quantificare il finanziamento su base annua concedibile agli enti di cui all'Allegato n. 1 in misura pari a quella erogata nell'anno 2020, quale quota forfettaria consolidata per l'attività ordinaria, integrata per l'Associazione A.M.A. della quota prevista per la prosecuzione dell'attività dello sportello sopra richiamata, e di quella relativa al rinnovo dei CCNL secondo i calcoli predisposti dalla Provincia con riferimento all'esercizio 2021 per ciascuna realtà interessata;

atteso che l'impegno della spesa per la concessione dei finanziamenti da assegnare con le modalità descritte ammonta ad un totale pari a euro 3.229.486,93 (i.v.a. compresa) – derivante dalla sommatoria dei singoli importi di cui all'Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

dato atto che per i finanziamenti in questione, in quanto erogati a titolo di corrispettivo forfettario su base annua, sono stati acquisiti i codici CIG ed effettuate le verifiche dei requisiti di carattere generale ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016;

dato inoltre atto che, per quanto attiene la documentazione antimafia, in ragione dell'importo dei singoli finanziamenti, sono state inoltrate, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), le richieste di comunicazione/informazione previste dal D.Lgs. 159/2011; decorsi i 30 giorni previsti dalla consultazione, essendo le richieste stesse ancora in istruttoria, sono state altresì acquisite le autocertificazioni di cui all'art. 89 del medesimo decreto per quanto attiene le comunicazioni antimafia;

ritenuto pertanto di disporre l'erogazione dei finanziamenti in oggetto sotto condizione risolutiva per le ragioni di cui sopra;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento”;
- il D.P.P. 09.04.2018, n. 3-78/Leg., così come modificato con D.P.P. 18.10.2018 n. 22-97/Leg. “Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale”;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 96/2020/05 del 30.12.2020 prot. n. 306231 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa, la proroga fino al 31.12.2021 degli accordi ponte, in scadenza al 30.06.2021, stipulati con i soggetti del Terzo Settore finanziati a bilancio su base annua di cui all'Allegato n. 1, che firmato dalla sottoscritta forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di assegnare agli enti in parola i finanziamenti a bilancio per l'attività da realizzare nell'anno 2021 per un importo complessivo di euro 3.229.486,93 (i.v.a. compresa), derivante dalla sommatoria dei singoli importi indicati nel succitato Allegato n. 1;
3. di dare atto che l'erogazione dei finanziamenti di cui al punto 2. avviene sotto condizione risolutiva in attesa degli esiti delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011, come illustrato in premessa;
4. di impegnare la somma complessiva di euro 3.229.486,93 (i.v.a. compresa) e di imputare la spesa ai seguenti capitoli, con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2022-2023 che presentano la necessaria disponibilità:
 - euro 1.805.745,66 al capitolo 509 denominato "interventi per l'infanzia e minori: contratti di servizio per gestione di attività socio-assistenziali di livello locale (gestione associata);
 - euro 886.763,48 al capitolo 525 denominato "interventi per la disabilità: contratti di servizio per gestione di attività socio-assistenziali di livello locale (gestione associata)";
 - euro 376.734,07 al capitolo 557 denominato "interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale: contratti di servizio per gestione attività socio-assistenziali di livello locale (gestione associata);
 - euro 160.243,72 al capitolo 577 denominato "interventi per le famiglie: contratti di servizio per gestione attività socio-assistenziali di livello locale (gestione associata)";
5. di riservare, per le motivazioni espresse in premessa, ad un successivo provvedimento l'eventuale rideterminazione dei finanziamenti assegnati su base annua, nel caso in cui si rendessero disponibili ulteriori risorse da destinare alle attività socio-assistenziali di livello locale, previa valutazione del Servizio Attività Sociali in ordine alle priorità d'intervento;
6. di formalizzare la proroga degli accordi ponte di cui al punto 1. con atti aggiuntivi che fissano al 31/12/2021 la nuova scadenza della durata dell'accordo prevista al comma 2. dell'art. 4 dei rispettivi atti, da stipulare mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 42, comma 4. del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
7. di liquidare i finanziamenti di cui al punto con le modalità previste dai succitati accordi-ponte;
8. di dichiarare che le obbligazioni previste dal presente provvedimento diventano esigibili entro la data del 31/12/2021.

Allegati in formato elettronico

Allegato n. 1

//

Allegati in formato cartaceo

//

//

Il Dirigente del Servizio
Sabrina Redolfi

Trento, addì 11/02/21

pagina 7/7

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione del Dirigente

N. 15/ 40

di data 11/02/21

Oggetto: L.P. 13/2007. PROROGA ACCORDI PER FINANZIAMENTO A BILANCIO SU BASE ANNUA DI ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DI LIVELLO LOCALE. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI ANNO 2021 (EURO 3.229.486,93 ONERI INCLUSI).

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
U		2021	12011.03.00509	U.1.03.02.15.999	1504			1.805.745 ,66	"	81389 (7840262)
U		2021	12021.03.00525	U.1.03.02.15.999	1505			886.763,4 8	"	81390 (7840263)
U		2021	12041.03.00557	U.1.03.02.15.999	1507			376.734,0 7	"	81391 (7840264)
U		2021	12051.03.00577	U.1.03.02.15.999	1508			160.243,7 2	"	81392 (7840265)

Visto di regolarità contabile sulla presente Determinazione dirigenziale espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 16 febbraio 2021

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi